



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI PIEMONTE

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PERELLI	SIMONE	Presidente
<input type="checkbox"/>	MAIORCA	ROBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LO MUNDO	EDITH	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 374/2020
depositato il 17/04/2020

- avverso la pronuncia sentenza n. 208/2019 Sez:2 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di NOVARA

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - NOVARA

proposto dall'appellante:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320180001428782002 IVA-OP.IMPONIB. 2018

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 374/2020

UDIENZA DEL

19/04/2021 ore 11:00

N°

374/21

PRONUNCIATA IL:

19.4.2021

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27.5.2021

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Ermanno Costa)



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
SEZIONE VI

CONCLUSIONI DELLE PARTI

La contribuente

appellante in conclusione

CHIEDE

IN VIA PRINCIPALE

In accoglimento del presente appello, **Annullare** la Sentenza impugnata e conseguentemente annullare l'atto impugnato e **condannare** contropartè al rimborso di quanto eventualmente pagato dal contribuente al solo scopo di evitare l'azione esecutiva, nonché **condannare** controparte al rimborso delle spese di lite applicando i parametri del DM 140/12, oltre che il rimborso delle spese sostenute per i contributi unificati, **con distrazione a favore del difensore.**

Si chiede la trattazione del presente ricorso in pubblica udienza.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Direzione Provinciale di NOVARA appellata si costituisce in giudizio, controdeduce e per i motivi esposti, l'Ufficio **CHIEDE**

a codesta onorevole Commissione Tributaria Regionale:

- 1) il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio;

(Valore della lite euro 34.884,93 - Totale Nota Spese € 9.211,50)

L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE appellata non è costituita.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Trattasi dell'appello della sig.ra _____ per chiedere la parziale riforma della sentenza n. 208/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Novara pronunciata in data 17 settembre 2019 e depositata in data 8 ottobre 2019.

La ricorrente con l'atto introduttivo del procedimento contenzioso chiedeva una pronuncia di annullamento di due iscrizioni a ruolo dell'Agenzia delle Entrate del locale Ufficio di Novara portate da cartelle di pagamento, quali: n. 07320180001428681 per sanzioni IVA anni 2012 e 2013; n. 07320180008782 per IVA anno 2011 a titolo di imposta (€ 23.550,00) oltre interessi (€ 5.663,18), sanzioni e diritti di notifica (€ 16.296,75).

La Commissione Tributaria di Novara, dopo aver preso atto dello sgravio effettuato dall'Agenzia delle Entrate riguardo alla cartella contenente i ruoli sul 2012 e 2013, aderendo alla proposta fatta in via subordinata dall'Ufficio, accoglieva parzialmente il ricorso annullando la cartella di pagamento sull'annualità 2011 limitatamente alle sanzioni per decadenza da rateazione, pari ad € 10.575,00, e compensava le spese di lite.

La vicenda per quanto di interesse nel grado di appello.

La pretesa tributaria si riferisce a Iva 2011 non versata e sanzioni da parte della

- ASD, contestate con PVC del 29.09.2015. In particolare trattasi delle somme derivanti dal



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
SEZIONE VI

mancato pagamento parziale della rateizzazione aperta per la "Adesione al Processo Verbale di Constatazione del 29.09.2015", di cui agli artt. 5-bis, 5 c. 1-bis, 11 c. 1bis, D.Lgs 218/97.

Il presidente e legale rappresentante pro tempore di detta Associazione sportiva, signor _____ aveva omessi i versamenti periodici dell'IVA 2011 avendo optato per la Legge 398/91. Quella legge prevede l'esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili e la possibilità di non assolvere agli obblighi relativi alla registrazione delle fatture emesse, alla liquidazione e alla dichiarazione IVA.

La signora _____ nel periodo 15 marzo 2012 - 1^ settembre 2013 è stata rappresentante legale dell'Associazione, subentrando al Presidente

L'Associazione, in conformità all'opzione a suo tempo esercitata in ambito IVA, presentava la dichiarazioni degli "Enti non commerciali ed equiparati 2012" per l'anno d'imposta 2011 a firma della sua rappresentante legale *pro tempore* signora _____

L'Agenzia delle Entrate con il PVC 29 settembre 2013 per detta annualità 2011 disconosceva all'Associazione la possibilità di usufruire del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge 398/91 ritenendo mancanti i requisiti propri delle società ed associazioni sportive dilettantistiche e contestava l'omessa presentazione della dichiarazione IVA e omesso versamento dell'IVA ipotizzandole dovute.

L'Associazione su propria iniziativa, in data 4 novembre 2015, aveva definito con l'Agenzia delle Entrate il PVC mediante l'istituto dell'adesione ex art. 5- bis d. lgs.vo n. 218/1997, sottoscrivendo l'atto di definizione del processo verbale di constatazione n. T7UA40500175 a firma del legale rappresentante *pro tempore* Presidente signor _____ (oggi deceduto).

L'Associazione, presidente ancora il sig. _____ rispettava solo in parte il piano di ammortamento del debito tributario nascente dal negozio giuridico dell' "Adesione".

L'iscrizione a ruolo afferisce al recupero di quelle rate non versate maggiorate di interessi di mora e della conseguente sanzione per decadenza da rateazione di € 10.575,00, prevista dall'articolo 13 d.P.R. n. 471/1997 aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, oltre diritti di notifica.

La cartella di pagamento portante detta iscrizione a ruolo è stata emessa e notificata dall'Ente di riscossione nei confronti dell'Associazione

L'Agenzia delle Entrate, ritenendo la sig.ra _____ coobbligata con l'a rispondere di quella obbligazione tributaria dell'Associazione ex art. 38 c.c., in data 1^ novembre 2018, avviava la procedura di notificazione della cartella con il rito "degli irreperibili" di cui all'art. 60, 1° comma, lett. c [rectius e]) d.P.R. n. 600/1973, con la consegna dell'atto da notificare nel comune di residenza della sig.ra / _____ presso la casa comunale da parte dell'Ufficiale della riscossione/messo notificatore, mediante deposito dell'atto e affissione dell'avviso di tale deposito all'albo comunale.

La signora _____ espone di essere venuta a conoscenza da un controllo eseguito sul sito di Agenzia Entrate Riscossione dell'esistenza della cartella riportante come data di notifica il 1 novembre 2018.

La ricorrente _____ con ricorso tempestivo rispetto alla data sopra indicata impugnava la cartella in ragione di due motivi:

1. Nullità della notifica per omessa notifica.



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
SEZIONE VI

2. Illegittimità dell'iscrizione a ruolo per carenza del presupposto soggettivo.

L'Ufficio resistente in via principale chiedeva il rigetto del ricorso; in via subordinata, confermando la coobbligazione della ricorrente sulla pretesa erariale contenuta nella cartella ad eccezione della coobbligazione per la sanzione relativa alla decadenza dalla rateazione.

La sentenza impugnata della Commissione Tributaria di Novara accoglieva il ricorso limitatamente alle sanzioni per decadenza da rateazione per € 10.575,00; confermarla nel resto. Spese compensate.

L'appellante impugna la predetta sentenza chiedendone l'annullamento con conseguente annullamento dell'atto impugnato sulla base dei seguenti motivi:

1. Illegittimità della sentenza nella parte in cui ritiene valida la notifica della cartella;
2. Illegittimità della sentenza nella parte in cui non ravvisa la carenza del presupposto soggettivo di imposizione nei confronti della ricorrente, ma la ritiene solidalmente obbligata con l'associazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di appello - *illegittimità della sentenza nella parte in cui ritiene valida la notifica della cartella* - non è meritevole di accoglimento.

L'appellante sostiene che i giudici di prime cure avrebbero confuso il procedimento previsto per i temporaneamente irreperibili con quello previsto per gli "assolutamente irreperibili" e che nei casi di temporanea irreperibilità, non solo è necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, ma occorre anche l'effettiva ricezione da parte del contribuente.

In effetti l'ufficio resistente non è stato in grado di provare l'emissione e la consegna della raccomandata per informare la destinataria del deposito dell'atto tributario presso la casa comunale.

Nel caso di irreperibilità del destinatario dell'atto, per poter ritenere valida la notifica si rende dovuto l'invio della lettera raccomandata A.R. (CAN) dell'avvenuto deposito nella casa comunale, invio risulta non provato.

Il collegio ritiene che se pur la notifica della cartella sia stata irrituale non ha determinato la nullità del atto. Infatti, come chiarito le Sezioni Unite della Cassazione, l'applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo nel caso di impugnazione dell'atto la cui notificazione sia affetta da nullità significa che, la ricorrente mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa con tempestiva impugnazione e con esposizione delle argomentazioni di difesa in diritto e in fatto.

Ancora di recente tale principio è stato ribadito dalla stessa Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 20837 del 30 settembre 2020: il ricorso tempestivo sana tutti i vizi, sia quelli relativi alla notifica della cartella che quelli di nullità.

Il secondo motivo di appello - *illegittimità della sentenza nella parte in cui non ravvisa la carenza del presupposto soggettivo di imposizione nei confronti della ricorrente, ma la ritiene solidalmente obbligata con l'associazione* - è fondato e va accolto.

L'intervenuta adesione al PVC da parte del legale rappresentante pro-tempore sig. ha un evidente effetto novativo rispetto all'originaria posizione dell'Amministrazione finanziaria nei confronti della



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
SEZIONE VI

contribuente Associazione: con il PVC, l'Agenzia delle Entrate ipotizza solo delle omissioni tributarie e l'Associazione può opporsi a quella tesi impositiva tributaria e sanzionatoria; con l'atto di adesione l'Agenzia delle Entrate diviene creditrice di un credito certo ed esigibile e l'Associazione diviene debitrice di una somma di denaro quantificata da liquidarsi nelle modalità convenute.

In concreto si è realizzata una transazione novativa che ha determinato l'estinzione del rapporto precedente, sostituendosi ad esso integralmente, in modo che si è verificata una situazione di oggettivo mutamento/trasformazione negoziale tra il rapporto preesistente e l'accordo transattivo.

Chi ha rappresentato l'Associazione nella prima fase - anno 2011 anno d'imposta e anno 2012 obbligo di dichiarazione - e chi nella seconda - anno 2016 sottoscrizione dell'accordo - non coincidono.

Quindi, oltre alla costituzione del nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione del precedente atto amministrativo, diverso per oggetto e per titolo, si è realizzata anche una novazione soggettiva per quanto riguarda il soggetto coobbligato, che vede come persona totalmente estranea la signora ai fatti prodromici all'iscrizione a ruolo per cui è giudizio.

Per questi motivi, in parziale riforma della sentenza impugnata si accoglie il ricorso introduttivo e si annulla integralmente la pretesa tributaria oggetto di giudizio nei confronti dell'odierna appellante.

Le spese di lite, sia per il primo che secondo grado, si dichiarano compensate valutando la oggettiva difficoltà interpretativa delle questioni trattate.

P.Q.M.

accoglie l'appello e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Torino nella Sez. 6 della CTR, il 19 aprile 2021

IL RELATORE

IL PRESIDENTE